

TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Congedi* — *Omaggi* — *Sunto di petizione* — *Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento del Notariato* — *Resoconto del Relatore sui due articoli aggiuntivi, proposti dal Senatore Miraglia e sull'ultimo capo-verso dell'articolo 17 rimandati alla Commissione* — *Osservazioni del Senatore Miraglia sull'articolo aggiuntivo della Commissione, cui rispondono il Relatore e il Guardasigilli* — *Approvazione di quest'articolo e del primo dei due proposti dal Senatore Miraglia* — *Avvertenza del Senatore Miraglia sul secondo non accettato dalla Commissione* — *Dichiarazione del Guardasigilli* — *Considerazioni in favore del Senatore Miraglia* — *Obbiezioni del Senatore Musio* — *Reiezione dell'articolo* — *Schiarimento chiesto dal Senatore Miniscalchi fornito dal Relatore* — *Proposta del Guardasigilli appoggiata dal Senatore Chiesi* — *Nuove dichiarazioni del Guardasigilli e del Relatore* — *Approvazione dell'articolo 25 e rinvio alla Commissione del 26* — *Approvazione del 27* — *Emendamento del Senatore Miraglia all'articolo 28, combattuto dal Senatore Lanzilli e dal Relatore, appoggiato dal Senatore Sclopis e dal Guardasigilli* — *Osservazioni del Senatore Conforti cui aderisce il Senatore Deforesta* — *Avvertenza del Senatore Conforti* — *Ritiro della proposta Miraglia* — *Approvazione degli articoli 28, 29* — *Sospensione dell'ultimo comma dell'articolo 30, chiesta dal Senatore Miraglia, consentita* — *Approvazione degli articoli 30, 31* — *Aggiunta del Senatore Miraglia all'articolo 32, rinviata alla Commissione* — *Approvazione degli articoli 32 e 33* — *Emendamento del Senatore Chiesi all'articolo 34, oppugnato dal Guardasigilli* — *Proposta del Senatore Miraglia* — *Osservazioni del Senatore Conforti* — *Reiezione degli emendamenti Chiesi e Miraglia* — *Approvazione degli articoli 34, 35, 36 e 37.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

È presente il Ministro Guardasigilli.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

I signori Senatori *Del Giudice* e *Strongoli* domandano un mese di congedo che è loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore *Torelli* di due copie del *VI Parallelolo del progresso dei lavori tra il traforo del Ceniso ed il Canale di Suez* da esso letto nell'Istituto Veneto di Scienze ed Arti il 22 novembre scorso.

Altro del Dottor *Luigi Ripa* delle sue *Annotazioni sul vaiuolo naturale e sulle cause della frequenza delle epidemie.*

Viene data lettura dallo stesso *Segretario* del seguente sunto di petizione.

Numero 4149. La Giunta Comunale di Città di Castello (Perugia) fa istanza perchè dal Senato venga adottata una disposizione nella legge sul riordinamento del notariato, mercè cui siano mantenuti gli archivi comunali sussidiari.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sulla legge pel riordinamento del Notariato.

Eravamo rimasti all'articolo 23, al quale il Senatore *Miraglia* propose due articoli addizionali. Questi furono mandati alla Commissione perchè ne facesse studio e ne riferisse quest'oggi: quindi io dimando alla Commissione qual lavoro abbia fatto in proposito.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione ha esaminati i due articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Senatore *Miraglia*. Quanto al primo concepito in questi termini:

« È vietato a due Notari parenti o affini tra loro nei gradi contemplati dal numero 2. dell'articolo precedente il ricevere uno stesso testamento pubblico » la Commissione non ha avuto difficoltà di accettarlo, perchè non si era contemplato il caso di due Notari, che secondo il codice civile possano ricevere un medesimo testamento pubblico; quindi sarebbe rimasto un vuoto, e la Commissione è grata all'onorevole

Senatore Miraglia di averlo avvertito; avrebbe per altro aggiunto la specificazione « del numero due dell'articolo precedente » che è quello appunto che riguarda la materia. Quanto all'altro articolo del divieto di deferire alle parti alcun giuramento, non crede la Commissione di accettarlo, perchè non va nè bisogno. In oggi qualunque giuramento deferito dal Notaro alle parti, per garanzia delle loro obbligazioni, non fa sì che l'atto pubblico acquisti maggiore efficacia giuridica, di quella che gli viene dalla sua natura di atto autentico.

Quindi inserire un divieto sopra cosa che non porta a conseguenza nessuna, non parrebbe opportuno alla Commissione.

Credo che i Notari si guarderanno, d'ora in avanti, dal deferire dei giuramenti inutili, ma non sarebbe il caso che la legge se ne occupasse, facendo delle dichiarazioni non necessarie.

La legge non deve disporre intorno a cose di nessuna efficacia. Il Codice di procedura civile dà a tutti gli istrumenti pubblici la esecuzione parata, senza occuparsi di esaminare, se sieno o no muniti di clausole di giuramento. E nel numero 13 dell'articolo 876 (se non erro), che fu citato ieri dall'onorevole Senatore Miraglia, per dar segno di non curare e non esigere più in effetto il giuramento, dispone che, in occasione appunto d'inventario di eredità, il Notaro richiami le parti a dichiarare sul loro onore, se sanno che vi sieno altri oggetti; onde si vede bene che la procedura civile ha voluto togliere di mezzo le formalità e le clausole che una volta si usavano.

Non è, ripeto, di alcuna efficacia la prestazione del giuramento, quindi non occorre vietarlo.

Avvertirò poi, che questo divieto il quale si trovava nella legge napoletana vigente prima del Codice civile moderno e del Codice di procedura civile, è più antico di quello non supponga l'onorevole Miraglia. Nelle costituzioni Piemontesi del 1770, si vede riportata all'art. 14, del lib. 5, tit. 11, la seguente disposizione: « dichiariamo simulati e maliziosamente estorti i contratti nei quali fosse apposto il giuramento; e per ciò non meriteranno fede, nè potranno sostenersi colle deposizioni di alcuna testimonianza, o ammissione delle parti, alle quali parimente s'intenderà tolta per tal effetto ogni fede ».

In quel tempo, erano sempre in vigore in Piemonte (mentre non lo erano in altre parti d'Italia), le disposizioni del jus canonico, dei concordati che dicevano, che quando si trattava di porre in dubbio la validità e la efficacia di un giuramento prestato anco in un atto pubblico, cessava la competenza del Tribunale civile per decidere la questione, e nasceva quella del Tribunale ecclesiastico.

L'Autorità sovrana allora, per evitare questo inconveniente, di veder demandata al Tribunale ecclesiastico, che dipendeva da un'altra Autorità, una causa puramente civile, proibì l'uso del giuramento, e dichiarò simulati e maliziosamente estorti i contratti nei quali

fosse apposto. E si noti bene, tale disposizione riportata nelle costituzioni del 1770, non fu veramente emanata in quell'anno, ma risale ai tempi del Re Vittorio Amedeo II, che la promulgò nel 1729.

La ragione di questo divieto non è spiegata nella legge, ma la ragione è quella che ho spiegata io stesso.

Oggi poi che nè i concordati, nè il diritto canonico hanno più vigore in queste materie, oggi che i Codici Civili non annettono nessun maggior valore all'atto accompagnato dal giuramento, è vano riprodurre un divieto che non è più dei nostri tempi.

Un altro incarico ebbe ieri la Commissione dal Senato. In seguito dell'aggiunta fatta della prestazione della cauzione con ipoteca, è ritornato il bisogno di ristabilire in parte l'articolo del progetto ministeriale riguardante la medesima, e la Commissione appunto chiese tempo per poterlo formulare. È un articolo supplementario il quale dovrebbe avere la sua sede tra l'articolo 17, e l'articolo 18.

La prima parte di quest'articolo è la riproduzione del comma dell'articolo 17, e l'altra è nuova.

L'articolo sarebbe così concepito:

« L'idoneità della cauzione è dichiarata dal Tribunale Civile in Camera di Consiglio, premesso il parere del Consiglio Notarile, e sentito il pubblico Ministero. »

« Se la cauzione è prestata con ipoteca sopra beni immobili, il valore dei beni da sottoporsi ad ipoteca deve superare di un terzo l'importare del capitale corrispondente alla rendita prescritta per la cauzione accresciuta degli accessori a norma dell'articolo 2027 del Codice Civile. »

« Tanto la prima iscrizione dell'ipoteca, quanto la rinnovazione devono essere fatte a cura del Notaro. Quando si tratta di rinnovazione, ove questi non presenti al Conservatore Archivistista un mese prima della scadenza del termine stabilito per la rinnovazione, il certificato comprovante la medesima, lo stesso Conservatore la farà eseguire a spese del Notaro. »

Avvertirò che incominciando da questo articolo, in cui è menzionato per la prima volta, il Capo dell'Archivio, la Commissione, dietro le osservazioni state fatte dopo la pubblicazione del Progetto di legge, ha creduto dover sostituire alla parola *Cancelliere dell'Archivio* la parola *Conservatore*, che è più in uso nelle diverse provincie.

Avvertirò ancora che il signor Ministro, cui furono sottoposti gli articoli stati da me letti, va pienamente d'accordo.

Terminerò con un'ultima avvertenza al Senato e con una preghiera. L'avvertenza è questa; dopo l'introduzione di questi nuovi articoli nel progetto viene spostata la numerazione degli articoli successivi come vengono pure spostati tutti i richiami di articoli, che si fanno negli articoli successivi; quindi credo che s'intenderà fin d'ora di rinviare a suo tempo alla Commissione il progetto per riordinarne gli articoli

e sostituirmi le nuove numerazioni ed i nuovi richiami renduti necessari dai mutamenti fatti.

La preghiera la dirigo a nome della Commissione al Senatore Miraglia, ed è questa; che se egli avesse, come probabilmente avrà, nuovi e gravi emendamenti da proporre, si compiaccia di comunicarli almeno un giorno avanti alla Commissione, perchè questa esaminandoli in tempo ed approvandoli, renderebbe inutile ogni discussione; e nel caso di non accettazione, renderebbe anco più facile la discussione, e così si risparmierebbe tempo, e si procederebbe innanzi con più celerità.

Presidente. Pregho il Senatore Poggi a deporre sul banco della Presidenza questi articoli.

Prima di tutto leggerò l'articolo proposto dalla Commissione, il quale prenderebbe il numero 18, ma come venne osservato dall'onorevole Relatore tutto questo ordinamento di numeri si farà poi terminata la discussione della legge, epperò nel richiamare alla discussione gli articoli, io terrò la numerazione presente. Dunque dopo l'art. 17 e prima dell'art. 18 si propone di aggiungere il seguente :

« L'idoneità della cauzione è dichiarata dal Tribunale Civile in Camera di Consiglio premesso il parere del Consiglio Notarile, e sentito il pubblico Ministero. »

« Se la cauzione è prestata con ipoteca sopra beni immobili, il valore dei beni da sottoporsi ad ipoteca deve superare di un terzo l'importare del capitale corrispondente alla rendita prescritta per le cauzioni accresciuta degli accessori a norma dell'art. 2027 del Codice Civile. Tanto la prima iscrizione d'ipoteca quanto la rinnovazione devono essere fatte a cura del Notaro. »

« Quando si tratti di rinnovazione, ove questi non presenti al Conservatore-Archivista, un mese prima della scadenza del termine stabilito per la rinnovazione, il certificato comprovante la medesima, lo stesso Conservatore lo farà eseguire a spese del Notaro. »

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Due sole parole: pregherei l'onorevole Relatore della Commissione ad acconsentire che si cancellassero le parole *premessi il parere del Consiglio notarile*, e ciò per una semplicissima ragione.

Nella materia giurisdizionale, ed in questa materia non entra il giudizio della Commissione, i Tribunali giudicano per proprio convincimento, e non hanno certamente bisogno dei pareri dei Consigli notarili. Ciò non condurrebbe ad altra conseguenza che di moltiplicare le spese senza ragione, e noi vediamo su ciò ogni giorno appunto dei contrasti per le spese di registro e bollo, per cui vegga la Commissione, ora che si vorrebbe precisamente migliorare la condizione dei Notari, a che condurrebbe questo dispendio dei pareri della Commissione notarile, che poi si riduce a far minute in carta bollata e copie legali da sottoporre al registro, quando il Tribunale deve dopo *ex integro* riesaminare il tutto.

Per questi motivi io chieggo alla Commissione che venga soppressa questa locuzione.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Il Tribunale civile naturalmente ha bisogno di avere un parere, un'informazione antecedente per poter ben conoscere se questa cauzione è, o non è idonea; quindi la Commissione non credrebbe mal fatto di conservare il parere del Consiglio notarile come un documento da rimettersi al Tribunale.

La Commissione poi ritiene che questo veramente non sarebbe un giudizio, ma un semplice atto amministrativo, che si compie dal Tribunale in una materia, e riguardo a persone che hanno stretta relazione coll'amministrazione della giustizia; quindi anche per questo riguardo non credrebbe di poter aderire alla soppressione di questo inciso, perchè diversamente il Tribunale non saprebbe a chi rivolgersi per qualche schiarimento. Il Consiglio....

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Il Consiglio notarile è l'organo più naturale, che può dare le più precise informazioni, perchè appunto più di tutti è interessato affinché le cose relative al ceto dei Notari procedano colla massima regolarità.

Il non dirlo esplicitamente non pare conveniente, perchè la legge ponendo per base che ogni Tribunale abbia accanto un Consiglio notarile, non solo non può vedere di mal occhio che l'Autorità giudiziaria abbia da esso le informazioni opportune, ma si può ritenere anzi che glie lo ha posto d'appresso per valersene in ogni occorrenza, non che per vigilarlo. Si mantiene adunque questo inciso, che si trova pure nel progetto Ministeriale.

Presidente. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. I Tribunali nei giudizi di cauzione non sentono i Consigli notarili; debbono guardare gli originali documenti, e nella mia lunga carriera giudiziaria non vi ha esempio, che un Tribunale avesse fatto atto di fede sulle altrui dichiarazioni. I documenti originali si debbono presentare al giudice, il quale è chiamato a pronunciare sull'idoneità della cauzione.

Per ragione di esempio, il Senato ieri ha deciso, che il Notaro può dare la cauzione anche sopra beni immobili; il Tribunale dunque deve guardare i titoli di proprietà, e la libertà della proprietà che si sottopone a cauzione.

E per fare questo giudizio è inutile il parere del Consiglio notarile, perchè qualunque parere desse il Consiglio, i documenti originali giustificativi della proprietà, e la libertà della proprietà che si sottopone a cauzione, devono essere esaminati dal giudice.

Havvi ancora di più; il giudizio del Tribunale è sottoposto all'appellazione.

Ora, come il giudice d'appello giudica del merito,

non potendo stare alla relazione dei privati, darà il suo giudizio senza bisogno di pareri altrui.

Ecco perchè io insisto nel mio emendamento.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Per verità se gli inconvenienti segnalati dall'onorevole Senatore Miraglia avessero tutta quella importanza, cui egli accenna, sarei io pure del suo stesso avviso; e malgrado che questa disposizione si trovi nel Progetto ministeriale, non avrei alcuna difficoltà di desistere dalla medesima; ma io non credo poi che vi siano questi grandi inconvenienti. Come procederà la cosa? Io credo che procederà in questo senso: che le parti interessate dovranno presentare tutte le carte, tutti i documenti innanzi al Consiglio Notarile, il quale esaminerà e vedrà se vi sia qualche documento che possa ostare alla cauzione; e poi darà il suo parere. Dopo, come si procede in tutte le altre circostanze (ciò che costituisce precisamente l'economia della presente legge), si va innanzi al Tribunale, il quale decide in linea definitiva sulla cosa. Io non comprendo qual sia la difficoltà di questa specie di procedimento, quale sia il danno che ne possa ricevere la parte.

Mi permetta il Senatore Miraglia, che io dica che la sua proposta andrebbe in ragione opposta dello scopo che vuol raggiungere, se si andasse innanzi al Tribunale, e per avventura i documenti non fossero sufficienti per dichiarare idonea la cauzione.

In questo caso accadrebbe che il Tribunale dovrebbe con una sua deliberazione respingere le carte e notificarlo alle parti con grave perdita di tempo. Invece questo non si verifica secondo il progetto, perchè preventivamente si fa innanzi al Collegio Notarile, il quale d'altronde bisogna rammentarsi che in questa legge è iniziatore di tutte le pratiche in materia di Notariato.

Sotto questo aspetto e nell'interesse dell'economia della legge, io pregherei il Senatore Miraglia a che non insistesse sulla sua proposta.

Presidente. Il Senatore Miraglia insiste?

Senatore Miraglia. Non insisto.

Presidente. In conseguenza rileggerò l'articolo quale è stato proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato)

Ora vengono i due articoli da intercalarsi tra il 23 ed il 24.

Dopo l'articolo 23 e prima del 24 del progetto si aggiungerebbe un articolo proposto dal Senatore Miraglia e approvato dalla Commissione, in questi termini:

« È vietato a due Notari parenti o affini tra loro nei gradi, contemplati dal N. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico. »

Metto ai voti questo articolo. Chi lo approva, sorga. (Approvato).

Vi sarebbe un altro articolo proposto dallo stesso Senatore e che non è stato accolto dalla Commissione. Ne do lettura:

« È vietato di deferire alle parti alcun giuramento promissorio e assertorio, o di apporre nel rogito la clausola *pro jurato*, o altra equivalente. Venendo inserite tali clausole, o deferito il giuramento, le clausole si hanno per non apposte, e per non deferito il giuramento, ed inoltre il Notaro è punito con l'ammenda stabilita nel primo comma dell'articolo 102. »

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Ringrazio la Commissione per lo studio profondo che ha portato sulla questione, e mi gode l'animo, che interamente si accordi coi miei principii.

La discordanza dunque tra me e la Commissione sta solo in ciò, che la Commissione ritiene non sia necessaria questa disposizione.

Io per lo contrario, come trovavo questa disposizione sancita nelle leggi preesistenti, la credo necessaria, appunto per ottenere il completamento totale in questa materia.

Diceva l'onorevole Relatore della Commissione, che anche quando un Notaro metta nell'atto che viene a ricevere la clausola *pro jurato*, oppure permetta che una delle parti deferisca il giuramento all'altra, avrà certamente contravenuto ad una disposizione di legge. Ora, senza una sanzione penale, nel senso che, se il Notaro mescolasse la teorica sacramentale alla materia civile, incorre in una contravvenzione, molti Notari per aderire alla volontà delle parti metteranno queste clausole sempre improduttive di effetto, ma che costituirebbero un'anomalia ed un perturbamento morale.

Ecco perchè sottopongo questa questione al Senato, lasciando alla sua saviezza il deciderla; ma mi pare necessario, ripeto, su ciò un articolo nella legge appunto per evitare gli inconvenienti accennati.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Signor Senatore Poggi ha già dichiarato al Senato che io era perfettamente d'accordo colla Commissione nella opinione da essa manifestata.

Il Presidente Miraglia, nel mentre pare che anch'egli si associi al parere della Commissione, vorrebbe pure qualche cosa che noi crediamo che non sia assolutamente necessaria. Egli dice; vi sono delle leggi nelle quali esiste questa determinazione: ora finchè voi non le revocate e non ordinate l'opposto, troverete sempre dei Notari i quali esigeranno questa specie di dichiarazioni.

Ma io non posso a meno di notare che queste leggi alle quali si accenna saranno tutte abrogate dalla presente.

Se vi fosse una legge, la quale continuasse ad esistere malgrado la legge notarile che andremo a promulgare, e malgrado il Codice Civile che è già promulgato, io sarei perfettamente d'accordo con l'onorevole Senatore Miraglia, che vi sarebbe bisogno di una disposizione che ad essa derogasse.

Ma poichè non vi è alcuna disposizione nel Codice Civile, nè in altre leggi affini, io non comprenderei questo sistema del legislatore di dare una disposizione in previsione di una cosa, che non si può e non si deve prevedere.

Del resto che cosa potrà avvenire? Che capricciosamente il Notaro, oppure le parti per maggiormente dar forza allo stipulato vogliano giurare. Lo facciano; ma questo non opera che la forza di quell'atto cresca menomamente. Oltre il giuramento potrebbero anche esigere dalle parti altre formalità, ma dicano ciò che vogliono, l'atto sarà sempre quale la legge lo dichiara.

Quindi io non crederei che si dovesse fare una disposizione legislativa per un fatto che anche verificandosi non avrà efficacia e che al postutto potrà essere evitato dal Ministero o dal Presidente della Corte di Appello, con una circolare o al più con un regolamento.

Presidente. Domando prima se l'articolo proposto dal Senatore Miraglia è appoggiato.

Senatore Musio. Ho domandato la parola.

Presidente. Prima debbo domandare se la proposta Miraglia è appoggiata.

Voci. È già stata appoggiata ieri.

Presidente. Fu rinviata la proposta alla Commissione, ma non fu interrogato il Senato per sapere se fosse appoggiata. Per conseguenza domando ora al Senato se l'appoggia.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata).

Ha la parola il Senatore Musio.

Senatore Musio. Venuto tardi per indisposizione, non so quello che può avere egregiamente detto l'onorevole Relatore della Commissione. Non uso a ripetere cose dette nè da me nè da gli altri, se oggi mi accadesse il contrario ne chiedo anticipata indulgenza.

Io sono stato tra primi a sorgere in appoggio della proposta fatta dall'onorevole Senatore Miraglia, ma confesso, che le ho dato maggior importanza all'udirli che al considerarla.

Egli sa meglio di me l'antica regola scritta nel Digesto e nel libro di ogni savio legislatore: *leges non respiciunt ad ea quae raro contingunt*, le leggi non si preoccupano delle cose insolite o che raramente accadono. Ora, l'oggetto della proposta fatta dall'onorevole Miraglia, non solamente è cosa insolita che raramente può accadere, ma è cosa che oggi può dirsi moralmente impossibile.

Egli sa bene la storia del giuramento, sul quale versa la discussione, ma chiedo venia se la rammento a lui ed al Senato per una necessità delle mie idee.

L'origine del giuramento negli atti e transazioni della

vita civile risale a quei tempi, nei quali la società era nei suoi primi rudimenti, nella sua infanzia, o tutt'al più nei primi anni della sua gioventù: vi dominava più la ragione della forza, che la forza della ragione; il dritto del più debole sottostava alla volontà del più forte; la forza pubblica era impotente a proteggere e contenere, e l'ordine pubblico era più una parola che un fatto. In questo infelicissimo stato della società, fu ingegnosa e felice idea quella del giuramento negli atti e transazioni della vita civile, giacchè con questo mezzo la giustizia umana si associava visibilmente alla divina e Dio stesso interveniva vindice e protettore.

Questo giuramento nei suoi primi tempi fruttò bene, credè l'idea di un vincolo più venerando dei patti, credè un timore più salutare delle infrazioni, e fu come una specie di sacro asilo aperto alla buona fede dell'uomo debole, contro la mala fede dell'uomo prepotente.

Ma siccome Dio non sa e non può andare senza il prete, e l'uomo senza il prete non sa e non può trovar Dio, per ciò l'invocazione di Dio come vindice e protettore dei patti, mise il prete in mezzo fra Dio e i contraenti. Il prete intervenne per ufficio del suo santo e pio ministero, e vi trovò due sorgenti di lucro.

Chateaubriand nel suo sublime *Trionfo del Cristianesimo*, ebbe ragione a dire « che dalla culla alla tomba, dalle acque battesimali all'olio estremo, il prete è sempre al fianco del cristiano come guida, come amico, come consigliere, come consolatore, » ma è pur vero che in quei tempi il cristiano doveva metterla borsa ed averi, anima e corpo in mani del prete.

Dal giuramento in discorso, egli trasse due specie di guadagno, una per salvar le cose dell'anima, l'altra per salvare le cose del corpo.

L'anima sarebbe andata all'inferno, se vincolata col giuramento all'osservanza di un patto, avesse voluto impugnarlo in giudizio prima di averne ricevuta l'assoluzione. Questa, mediante il pagamento della somma in tariffa, era data, ed a chi doveva impugnarlo in buona, ed a chi voleva impugnarlo in mala fede: quindi, e per l'uno e per l'altro veniva con tanta facilità distrutto il vincolo che con tanta pena e tanta religione si era stretto. Questo era detto rimedio in *foro poli*, in altri termini, nel foro del cielo, nel foro dell'anima, nel foro di Dio e della sua divina giustizia.

L'altra fonte di lucro riguarda le cose del corpo, il foro *fori*, il foro esterno, il tribunale della giustizia umana. Il giuramento dava una specie di carattere sacro alla convenzione, e dava alla giurisdizione ecclesiastica l'appiccio ad impadronirsene. Quelle liti erano eterne, dispendiosissime, e fonte preziosa di cospicui lucri.

Ma queste idee sono morte e non possono più rivivere: anzi a queste sono sotterrate le contrarie.

Prima contraria idea, che da lungo tempo domina la mente e le coscienze, è che un tal giuramento nulla può aggiungere e nulla può togliere all'efficacia dell'obbligazione civile.

Altra ragione contraria è che la podestà civile prima col veto di questo giuramento, e poi coll'abolizione della giurisdizione ecclesiastica, ha distrutto questa, che non può esser più vigna del Signore, ha distrutto tutte le cause per cui fu introdotto il giuramento, e tutte quelle per cui si potrebbe richiamarlo in vita.

Nessuno ha più interesse di ciò, non il prete, non i contraenti, non il Notaro. Resterebbe dunque un timore, che *non cadit in virum prudentem*, un timore senza ragione di essere, senza giustificazione.

In conseguenza delle cose dette, l'aggiunta sarebbe come una pianta sterile di frutto, come un rimedio contro un male che non esiste, come un'arma, che ripetendo le parole di Ferruccio a Maramaldo, ammazza un uomo morto, e come un inutile ingombro della legge. Parmi dunque che sarebbe più sagace il suo eloquente silenzio che la sua inutile previsione.

Presidente. Ora metterò ai voti l'articolo proposto dal Senatore Miraglia.

Lo rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi crede di approvare quest'articolo, si alzi.

(Non è approvato.)

Ora viene in discussione l'articolo 25 del testo, salvo poi ad ordinarlo con altro numero.

« Art. 25. Non può il Notaro assentarsi dal luogo di sua residenza per più di tre giorni senza legittima cagione. Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenerne il permesso dal Consiglio Notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente due mesi. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal Presidente della Corte d'Appello, sentito sempre il parere del Consiglio Notarile.

« Durante i termini dell'ottenuto permesso, il Notaro che si trova fuori del luogo della residenza non può esercitare le sue funzioni. »

Senatore **Miniscalchi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Miniscalchi.

Senatore **Miniscalchi**. In seguito alle spiegazioni datemi dall'onorevole Relatore quando io proponeva un'aggiunta all'art. 5 della legge, della quale ci occupiamo riguardo all'obbligo della leva, io chiederei ora alla Commissione, se non credesse che fosse il caso di fare a quest'articolo, od al seguente, un'aggiunta per provvedere ai danni, che ne verrebbero da una prolungata assenza, nel caso che il Notaio appartenendo alla seconda categoria, fosse richiamato sotto le armi.

Senatore **Poggi**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**, *Relatore*. La Commissione crederebbe, che veramente fosse opportuno, per ovviare alle difficoltà accennate dall'onorevole Miniscalchi, di aggiungere un'apposita disposizione.

L'altro giorno non si credette conveniente di obbligare gli aspiranti al notariato a far la prova d'aver soddisfatto all'obbligo della leva, perchè si ritenne,

che nel caso di aspiranti i quali fossero nella seconda categoria, essi potessero essere ammessi all'esercizio; e quando fossero chiamati straordinariamente sotto le armi si provvederebbe con domande di permessi. Ora l'articolo 25 prevede il caso di un Notaro, che si assenti oltre il termine stabilito, il quale però ha bisogno di un congedo. Questo congedo si concede prima dal Consiglio Notarile per 2 mesi, poi per un termine più lungo dal Presidente della Corte d'Appello; ma se mai il Notaro, il quale è della seconda categoria, è chiamato inopinatamente sotto le armi, e deve protrarre la sua assenza non solo al di là del termine, che è in facoltà del Consiglio Notarile di concedere, ma anche di quello che può essere concesso dal Presidente della Corte, allora la sua assenza non sarebbe una assenza capricciosa, nè effetto di negligenza o di una volontà risoluta ad infrangere i proprii doveri, ma sarebbe un'assenza involontaria; la quale però non potendo durare più a lungo, dovrebbe dar luogo alla dichiarazione di vacanza dell'ufficio notarile.

Quindi non avendo le disposizioni successive della legge provveduto al caso del Notaro che sta assente per causa involontaria, come è quella del servizio militare al di là del tempo concessogli, non si potrebbe applicargli le sanzioni che riguardano i casi di rimozione, o di destituzione, perchè questo caso di assenza non è colpevole; ma conviene piuttosto provvedere con qualche aggiunta, la quale avrebbe la sua congrua sede non in questo, ma nel successivo articolo 26. Si chiederebbe perciò di prender tempo sino a domani per formulare acconciamente l'aggiunta da farsi.

E giacchè ho la parola dirò, che la Commissione, viste le rimostranze fatte da diversi Notari relativamente alla restrizione a tre giorni del termine per cui il Notaro si può assentare senza permesso dal luogo di sua residenza, crede di poter ristabilire il termine di giorni cinque assegnato dall'articolo del progetto Ministeriale. E così sarebbero superate alcune delle difficoltà che si sono affacciate. Non però le altre maggiori, perchè i Notari forse pretenderebbero di avere uno spazio di tempo più lungo per potersi allontanare dal luogo di residenza; ma la Commissione a questo proposito avverte, che se il Notaro, per l'esercizio di sue funzioni, dovrà stare fuori del luogo della sua residenza per un termine più lungo di cinque giorni, ne chiederà una proroga al Consiglio notarile, che non gli verrà negata; ma accordare fin d'ora un termine maggiore perchè possa liberamente girovagare entro il territorio del suo esercizio in cerca di affari, la Commissione non lo ammette; giacchè preme che il Notaro sia facilmente e ordinariamente reperibile nel luogo di sua residenza, e non se ne allontani a capriccio suo. Quindi si limita a proporre il termine di cinque giorni invece di soli tre.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Poichè la Commissione

trova giusto di far ritorno al termine più lungo che era proposto nel testo ministeriale pel permesso al Notaro di assentarsi dalla sua residenza, io la pregherei di far un passo ancora, ed aderire alla cancellazione delle parole *senza legittima cagione*, perchè in verità, se mal non mi appongo, non parmi che abbiano in questo caso ragione di essere.

Che cosa con questa disposizione si vuol fare?

Si vuol dare al Notaro la facoltà di potersi liberamente assentare per 5 giorni dalla sua residenza. Se vuol assentarsi per un termine maggiore, ha mestieri di avere il permesso, ed allora solo viene il bisogno della *legittima cagione*, perchè per domandare questo permesso di una più lunga assenza deve naturalmente dedurre in appoggio le opportune ragioni.

Faccio questa osservazione per togliere ogni dubbio che potesse in taluno sorgere di potersi il Notaro, quando vi fosse la *legittima cagione*, assentare anche per un termine maggiore di 5 giorni, senza permesso. E precisamente in questo intendimento il progetto ministeriale diceva semplicemente, che il Notaro non può assentarsi dalla sua residenza per più di 5 giorni, senza accennare a *cagione* di sorta, e poi faceva il caso che vi fosse una ragione di pubblico servizio, che richiedesse una più lunga assenza, per la quale era necessario il permesso, mediante le giustificazioni da darsi in certi casi al Collegio Notarile, ed in certi altri alla Corte d'Appello.

Quindi io pregherei la Commissione di guardare se fosse il caso di cancellare le parole *senza legittima cagione*.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Quando l'onorevole signor Ministro ha preso a parlare, io sommessamente ho proferito la parola *bravo*.

L'onorevole signor Ministro ha respinta questa parola di elogio, ma io ripeterò non più sommessamente, ma con voce alta: bravo signor Ministro, io aderisco pienamente alla proposta che egli ha fatta, e se anche avesse allungato più che di cinque giorni il termine, che la Commissione aveva fissato a tre soli, io non una sola volta, ma gli avrei detto due volte *bravo*. Ma ad ogni modo io applaudo francamente....

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Senatore Chiesi. alla proposta che egli ha testè fatta.

Presidente. La parola è al Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Chiedo scusa all'onorevole Senatore Chiesi. Quando egli ha proferito la parola *bravo*, ho creduto che egli accennasse all'idea che avessi presa la parola per estendere il termine, quindi mi sono presa la libertà di non accettare il *bravo*, dacchè questo non era certo la mia idea; ma dacchè mi accorgo dell'equivoco, dopo le sue parole, lo ringrazio assai del suo *bravo*.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Relatore.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione aveva aggiunto quella locuzione *senza legittima ragione* nei motivi che sono accennati nella Relazione, i quali forse non sono stati presentemente ricordati dal signor Ministro.

Vi sono dei casi in cui il Notaro può esser chiamato altrove per fare il giurato, o per fare da testimone in un pubblico giudizio. Nella legge sull'ordinamento giudiziario il Notaro non è escluso da fare da giurato, e può esser benissimo costretto a starsene per una quindicina di giorni presso la Corte d'Assise; il Notaro quindi senza che dipenda da lui, si troverebbe così costretto a stare molto tempo fuori della sua residenza; la sua assenza sarebbe più che legittima, nè dovrebbe esser costretto a mandare un espresso al Consiglio notarile per avere la licenza di star fuori.

Questo caso si può benissimo verificare, e l'assenza è involontaria, se anche si prolunga al di là del termine prescritto.

Stabilito il termine di cinque giorni invece di quello di tre, il caso sarà più raro; ma potrà sempre accadere, sia per l'obbligo del Notaro di fare il giurato, sia per quello di prestare la testimonianza in giudizio; e nell'uno e nell'altro caso l'assenza essendo legittima ei non deve andar soggetto alla multa comminata ai contravventori.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Domando scusa al Senato se prendo ancora la parola su questa questione.

Io, per verità, mentre mi son associato di gran cuore ad estendere il termine dei 3 a 5 giorni, non vorrei però che si desse troppa estensione alla parola *legittima*. Questa parola può benissimo riferirsi a cause tutt'altro che legali, perchè infine può essere anche legittimo il bisogno di vedere un parente e simili.

Io proporrei dunque di dire *per pubblico servizio*, e di evitare così che il Notaio, in un dato luogo resti 10 o 15 giorni per guardare i suoi interessi, cerchi di legittimare la sua assenza a forza di sofisticare sulla parola *legittima*, e si prenda la libertà di assentarsi troppo lungamente dalla sede dove è obbligato a rimanere con danno di quelli, che ne potrebbero aver bisogno. Nè la difficoltà di dover il Notaro fare una domanda e ottenere un permesso, mi pare che veramente sia d'importanza, perchè 5 giorni credo che siano più che sufficienti per poter domandare ed ottenere una risposta favorevole, sia dal Consiglio notarile, che non può essere che poco lontano, sia anche dalla Corte di Appello. Tutto al più mi atterrei alla redazione della Commissione, ma vorrei che vi fossero sostituite le parole *per pubblico servizio*.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione non ha

difficoltà di chiarire quella locuzione dicendo: « Non può il Notaro assentarsi dalla sua residenza per più di 5 giorni, salvo per ragioni di pubblico servizio. »

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. Mi pare si potrebbe sostituire la parola usata nell'articolo 13 della legge organica giudiziaria *lecita*, perchè questo articolo dice, che quelli che si assentano senza legittima causa saranno soggetti ai provvedimenti disciplinari, e possono essere privati del loro stipendio per un tempo corrispondente. Si potrebbe dunque dire: « quando l'assenza è lecita, od è motivata da pubblico servizio. »

Può accadere ad un Notaio una sventura di famiglia, come benissimo faceva osservare il sig. Ministro Guardasigilli; come si potrebbe a cagion di esempio sospendere un Notaro il quale è chiamato da un telegramma in altro luogo ove è colpito da grave sventura un suo stretto congiunto? A senso della legge questa sua assenza non sarebbe lecita.

Dunque a me pare, che si potrebbe sostituire la parola usata nell'articolo 13 della legge organica giudiziaria.

Presidente. La Commissione modificherebbe la prima parte di questo articolo nel modo seguente:

« Non può il Notaro assentarsi dal luogo di sua residenza per più di cinque giorni, salvo per ragioni di pubblico servizio. »

Il signor Ministro, accetta questo comma?

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto.

Presidente. Essendo accettato dal Ministro farà parte del testo.

Il Senatore **Miraglia** vorrebbe sostituire un'altra espressione.

Senatore **Miraglia**. Non ne fo proposta.

Presidente. Allora metto ai voti l'articolo con la modificazione testè letta.

Ne do nuova lettura.

« Art. 25. Non può il Notaro assentarsi dal luogo di sua residenza per più di cinque giorni, salvo per ragioni di pubblico servizio. Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenerne il permesso dal Consiglio Notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente due mesi. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal Presidente della Corte d'Appello, sentito sempre il parere del Consiglio Notarile. »

« Durante i termini dell'ottenuto permesso, il Notaro che si trova fuori del luogo della residenza non può esercitare le sue funzioni. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa ora al Capo III.

Della decadenza dalla nomina di Notaro e della cessazione dall'esercizio notarile.

« Art. 26. Il Notaro decade dalla nomina se non assume l'esercizio delle sue funzioni, e non fissa la sua

residenza nel luogo e termine stabiliti nell'articolo 22. »

« Cessa dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione temporanea, rimozione, sospensione e destituzione. »

Senatore **Poggi Relatore**. A quest'articolo la Commissione propone l'aggiunta di un capoverso che ha ancora da formulare.

Si potrebbe perciò rimandarne la votazione a domani.

Presidente. Allora sospenderemo la votazione su questo articolo, e passeremo all'articolo 27 così concepito:

« La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del Notaro, o quando il medesimo per infermità o per debolezza di mente sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio. Se l'infermità o la debolezza di mente è soltanto temporanea, il Notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo non maggiore di un anno. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domanderei alla Commissione se non sarebbe più opportuno che il secondo comma di questo articolo cominciasse da capo.

Il Senatore **Poggi, Relatore**, fa segno di adesione.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 27 con questa correzione. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 28. « La rimozione ha luogo:

« 1. Se il Notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibile con l'esercizio del Notariato;

« 2. Se viene inabilitato a termini dell'articolo 339 del Codice civile;

« 3. Se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla.

« I Notari rimossi possono essere riammessi all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione. »

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Miraglia**. Non veggio la ragione per la quale la Commissione si è allontanata dal progetto ministeriale, che nell'articolo 25 autorizzava la rimozione del Notaro che fosse caduto nello stato di decozione. Nè questa era un'ardita innovazione a leggi preesistenti, ma era un omaggio a principii sani di diritto pubblico e privato nelle stesse leggi preesistenti consacrato.

Era scritto nell'articolo 85 della legge napoletana del 23 novembre 1819 sul notariato che « il Notaro cessa dal notariato, se viene interdetto dall'amministrazione dei propri beni o dichiarato *decolo*. Potrà ciò non ostante ricorrere a noi per essere riabilitato

nel caso di provato mero infortunio senza alcuna sua colpa. »

Il *decotto* è in uno stato peggiore dell'invalidità, ma bisogna dare alla parola *decozione* il giusto e legale suo significato. Non potrebbe dirsi *decotto* chi fa debiti al di là delle sue forze, poichè gli uomini ed anche i governi ordinariamente si credono ricchi più di quello che lo sono: *saepe de facultatibus suis amplius, quam in his est, sperant homines*. La *decozione* adunque da poter fare rimuovere un Notaro, si verifica quando per una accumulazione di condanne o di procedimenti diretti contro di lui trovansi non per patita sventura, ma per colpa, non è più in grado di pagare per non aver tanto di patrimonio, quanto ha di debiti. È condizione tacita di ogni atto della vita civile, che la *decozione* non offrendo più alcuna garanzia, fa ritirare la fiducia che si era accordata, e da questo principio di ragione pubblica derivano più disposizioni del Codice Civile. Per vero, la *decozione* toglie al debitore la facoltà di reclamare il beneficio del termine, *art. 1176 del Codice Civile Italiano*; dà a coloro che erano soci col debitore decotto il diritto di provocare lo scioglimento della società, *art. 1729, N. 4*; priva il compratore del diritto di domandare la tradizione di ciò che gli è stato venduto, se non dà cauzione, *art. 1469*; rende esigibili i crediti della moglie in comunione, *art. 1442*; dà al fidejussore del debitore il diritto di agire contro di lui prima di aver pagato, *art. 1919, N. 2*; rende esigibile il capitale di una rendita costituita, *art. 1786*; il creditore che ha accettato una delegazione sopra una persona in istato di *decozione*, e che in seguito libera il delegante, ignorando la *decozione* del delegato, può sperimentare il suo regresso contro il primo, non ostante la liberazione cui ha acconsentito, *art. 1272*.

Se dunque al decotto si tolgono tutti i benefizi accordati dalla legge o dal patto, come al Notaro caduto in *decozione*, può esser conservato il potere di attribuire agli atti la pubblica fede? Qual fiducia può ispirare al pubblico un funzionario divenuto per colpa sua insolubile? Ed un uomo caduto in tanto discredito può ricevere un testamento che investe l'ordine della successione, ed impugnato di falso un atto autentico, non si considera primamente la probità del Notaro?

E la riprovevole *decozione* colpisce anche i magistrati inamovibili, potendo, previa declaratoria della Corte di Cassazione, esser destituito quel giudice che con fatti gravi compromette la propria riputazione. Sarebbe una bella teorica di diritto costituzionale, che la inamovibilità fosse titolo d'impunità. La inamovibilità non è un favore alla persona, ma una garanzia costituzionale pe' cittadini. Intendo la mia inamovibilità nel senso di essere nelle Puglie il primo onorato servo della legge, e di resistere agli arbitrii da qualunque parte provenissero. E tali nobili prerogative si potrebbero conservare quando con fatti riprovevoli si compromette la propria riputazione? I decreti possono

attribuire poteri, ma non opinione e sapienza: spetta ai funzionari per meritare la pubblica confidenza di evitare, non meno del vero, anche l'apparenza di un fallo.

Ritornando a' Notari, si vede bene che non s'intende certamente colpire la sventura, ma la colpa. Non si troverà un Pubblico Ministero che provocherà la sospensione di un Notaro caduto in momentanea *decozione* per malattia, per isventure onorate, o per imprevedute circostanze.

Queste ragioni mi determinano a proporre il seguente emendamento.

Dopo il primo comma del numero 3 dell'articolo 28 aggiungere il seguente capo-verso:

« Può esser rimosso dalle sue funzioni il Notaro che sia caduto nello stato di nonsolvenza ».

Presidente. Chi appoggia questo emendamento, voglia sorgere.

(Appoggiato).

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lanzilli. Signori.

Per verità mi sembra crudele la sorte di un notaro rimosso per causa della sua *decozione*; perchè la *decozione* può essere sventura o colpa; e se nella proposta avvi la supposizione della colpa e non già della sventura, la colpa, in questo caso, costituir dovrebbe una *immoralità*, non ha bisogno della commiserabile compagna, della *decozione*; poichè non codesta immoralità solamente, ma tutte le immoralità possibili autorizzano la rimozione del notaio; ed il circoscriverne coll'emendamento proposto la punizione al caso della *fallita*, sembra un'assolvere tutte le altre immoralità che abbiano a compagni la fortuna, l'arricchimento e i subiti guadagni, più profanatori della povertà.

Perchè dunque giudicare *a priori* e colpire un pubblico ufficiale con arrischiato giudizio proprio nel momento più critico della sua vita, e quando alla *decozione* disgraziata, innocente, nessuno o pochissimi rivolgono lo sguardo?

Bisognerebbe essere assai più oculati, quando si vuol punire.

Ma la *decozione* accompagnata dall'immoralità, per essere noverata tra le cause di destituzione, dovea scriversi prima tra le cause della *incapacità* ad essere nominato notaro dove il legislatore sapientemente non l'ammise, appunto per aver chiesto il requisito della *moralità*, contrapposto non di una sola, o di una sola specie d'*immoralità*, ma di tutte.

Eppure nell'ammettere al notariato disconviene assai meno il rigore soverchio, bastando forse il solo sospetto. Ma dopo l'ammissione, dopo aver perduta l'attitudine ad ogni altra professione, dopo di aver consunto l'età migliore, solo il documento di una fatale certezza potrà rovesciare lo stato di lui.

E poi, Signori, quanto astruse, quanto difficili, non sono le cagioni di un rovescio di fortuna, per abbandonarle inconsultamente al giudizio degli uomini! Co-

lui che cade, porta sempre con sè la presunzione della colpa. Non mancherebbero, almeno per aprire un procedimento, pretesti: direbbersi, poteva regolarsi diversamente, lussureggiar meno, pesare la possibilità di pagare prima di chiedere in prestito l'altrui ecc.

E sono al certo queste considerazioni che intimorono la coscienza del proponente, in modo che non ha mica proposto: il Notaio dichiarato decotto per causa di colpa, *sarà rimosso*, bensì: *potrà essere rimosso*. Dunque si tratta di un avvenimento straordinario e raro, qual è la fallita di un notaio, non mai negoziante, il quale avvenimento può derivare da colpa degna di pena e più spesso da colpa non imputabile; e più spesso ancora, dall'effetto naturale della volubile ruota della fortuna; ed acclarata la peggiore delle ipotesi, la punizione è meramente facoltativa: *si potrà punire*. E non è cosa più naturale ed ovvia, attendere e cominciare dal *fatto immorale*, e quindi punire inesorabilmente e senza i *potrà*, come in tutti gli altri casi d'*immoralità*?

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore Poggi, *Relatore*. L'onorevole Senatore Lanzilli mi ha facilitato il compito per rispondere alla proposta dell'onorevole Senatore Miraglia. La Commissione non può accettarla e le ragioni sono queste.

Lo stato d'insolvenza del Notaio, il quale non sia l'effetto di operazioni dolose, può essere il più delle volte effetto di sventura, e qualche volta d'improvvidità nelle spese...

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Senatore Poggi *Relatore*. che meno assennatamente si possono fare da qualunque padre di famiglia; se l'improvvidità e la correntezza soverchia dello spendere diventasse un'abitudine incorreggibile nel notaio, allora egli potrebbe come prodigo essere inabilitato, e questo caso è contemplato appunto nell'articolo in discussione come uno di quelli che dà luogo alla rimozione. Quando poi si tratti di debiti che contrae il Notaio non per quella colpa, che è espressa nell'emendamento del Senatore Miraglia, e che a parer mio significa dolo; ma per la negligenza di bene amministrare le cose proprie, allora non vi può essere mai pel Notaio causa di rimozione, giacchè accade pur troppo comunemente nella società e nelle famiglie di trovarsi in condizione di dover fare dei debiti, dei quali il primo può essere giustificato, il secondo meno, ma senza che in questo vi sia niente di riprovevole, da dover meritare la repressione della legge.

Quando dunque si ammettesse che un Notaio, il quale ha fatto debiti non tutti provvidamente, ma senza malizia e senza mostrare l'abitudine alla prodigalità, dovesse essere destituito o rimosso, lo si verrebbe a porre in una condizione disperata, togliendogli l'industria e l'esercizio della professione, che gli dà il pane e che anche lo può mettere in grado di soddisfare coi guadagni ai proprii debiti, d'altra parte la sua insolvenza non diminuisce le sue garanzie presso i

proprii clienti, giacchè la cauzione rimane intatta, e se con essere egli troppo indebitato è venuto a ridursi in uno stato miserissimo da perdere adagio adagio il credito, il rimedio verrà da sè, perchè i clienti si allontaneranno da lui; ma non bisogna incrudelire contro un infelice che parte per trascuranza, e parte per infortunio, ha contratto dei debiti che non può pagare. Se vi sarà dolo o frode nella sua condotta, le leggi penali provvedono; e quando manchino i termini di un reato, ma pur vi sia tanto nel contegno della sua vita da ritenere ch'egli comprometta il decoro e la dignità del suo ufficio, gli articoli successivi di questo progetto di legge provvedono. Non può dunque la Commissione accettare l'emendamento del Senatore Miraglia.

Presidente. La parola è al Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. Non sapendo se l'onorevole Sig. Ministro di Grazia e Giustizia, intenda sostenere l'ultima parte di questo articolo, sulla quale s'aggira la traversia attuale, sarà forse soverchio ardimento il mio nel prendere a sostenere appunto questa disposizione del progetto ministeriale.

Seguendo la proposta dell'onorevole Senatore Miraglia, io mi terrò terra a terra, come credo che appunto si dovrebbe fare sempre in queste discussioni, dove si parla di cose di uso quotidiano e di circostanze presenti.

Noi vogliamo avere dei buoni Notai, e per aver dei buoni Notai, dobbiamo bensì avere delle persone sufficienti per intelligenza e per istruzione, ma dobbiamo anche avere delle persone, che per ragione della loro posizione sociale siano in grado di rispondere degnamente a quanto richiede il loro ufficio, delle persone che non siano per circostanze speciali poste in certe contingenze, le quali non dirò colpose, ma che cambiano l'aspetto della posizione sociale degli individui.

Io credo che questo concetto di qualità personali e dirò quasi patrimoniali del Notaio, sia della massima importanza.

Il Notaio non è un giudice che applichi e interpreti la legge. Il Notaio, è qualche cosa di diverso, il Notaio è il primo depositario delle volontà dei contraenti, il Notaio, come si diceva altre volte in questo recinto, è ben sovente il solo consigliere delle transazioni civili. Ma questo Notaio deve avere allora per sè non solamente tutte le qualità essenziali alla sua professione, ma deve avere le qualità individuali per le quali possa procacciarsi la pubblica confidenza.

L'onor. Senatore Poggi ci ha parlato di *colpa*. Non starò ora ad esaminare questa parola *colpa* nel senso del diritto romano, ma dirò: il Notaio si è messo in una sfavorevolissima presunzione; un uomo il quale lascia per circostanze più o meno prevedibili assottigliare la sua sostanza, che si lascia rovinare, è un uomo il quale non può sicuramente goder più il concetto di buon amministratore, di uomo prudente presso i suoi concittadini.

Il Notaro non è per sè un delegato di autorità il quale non interponga personalità individuale nelle transazioni; conviene che non gli si possa apporre taccia di *nequitia* nel senso della formale interdizione degli antichi Pretori Romani. Questa parola, secondo la lingua latina, è parola che aveva il significato di ciò appunto che ora si vuole evitare. Si vuole evitare nel Notaro la *nequisia*. Starà all'autorità giudiziaria apprezzare le circostanze del Notaro che si è compromesso verso la società, ma non bisogna escludere il caso in cui esista questa impossibilità di mettersi in una posizione conveniente verso la società, e per conseguenza lasciare il Notaro in un luogo dove non possa...

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Sclopis... dove non possa più stare, non possa più godere la fiducia dei suoi concittadini.

E tantopiù bisogna badare a questo, in quantochè se vorremo avere dei buoni Notari, essi non potranno esser numerosi, bisogna che ci limitiamo ad averne un numero ristretto e allora questo tale che si è rovinato anche senza grave sua colpa, prenderà il posto di un altro il quale con maggior apparenza di fiducia potrebbe occuparlo. Non vedrei per conseguenza che si commettesse alcuna ingiustizia nel lasciare all'autorità pubblica il determinare i casi in cui possa o non possa continuare in ufficio.

Signori Senatori; in un paese dove l'individualità umana più che in ogni altro, è considerata, ed ha una potenza efficace, in Inghilterra, si è introdotta una parola la quale trascende da un senso ad un altro, e che comprende precisamente una quantità di aggiunti, per cui l'uomo si dimostra in un senso o nell'altro davanti alla Società, ed è la parola *rispettabile*; in Inghilterra si ode parlare della *rispettabilità*, non solo riguardo all'integrità, ma anche alla qualità della posizione. Quando un uomo deve esercitare un ufficio, sul quale non ha sindacato immediato da nessuna autorità, bisogna cercare di circondarlo di tutte le condizioni che procaccian la fiducia dei cittadini; e per conseguenza, lo ripeto, mi pare che senza offendere per nulla le ragioni del diritto, possiamo lasciare che l'autorità qualche volta interponga questo mezzo efficace di mantenere la rispettabilità continua nell'esercizio della professione di Notaro.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Ho avuto l'onore di dire al Senato come nelle lunghe e non poche discussioni tenute tra il Ministro e la Commissione sovente è accaduto, che la Commissione si è concordata nelle proposte che io avevo l'onore di fare, ed io da parte mia naturalmente ho accettato anche alcune modificazioni della Commissione medesima.

Rispetto a questa questione, poichè l'onorevole Senatore Sclopis domanda l'opinione del Ministro, io ho l'onore di rispondere, che per verità le stesse ragioni da lui si bellamente e si eloquentemente esposte, ave-

vano persuaso me a tener fermo all'articolo del Progetto ministeriale. Ma d'altra parte debbo anche dichiarare che le ragioni esposte dalla Commissione, e quasi da tutta la Commissione, ebbero tale peso che io finii coll'accostarmi all'opinione da essa accolta.

Senza ritornare sugli argomenti svolti dai preopinanti pro e contra la proposta del Presidente Miraglia, mi permetto di manifestare un'idea, la quale forse potrebbe conciliare le opposte opinioni.

Vi sono molti casi in cui la sventura ha potuto siffattamente colpire un Notaro, che questi sia divenuto affatto insolubile, senza però aver punto lasciato di essere un onesto e bravo uomo.

Quindi, io vorrei, accettando la proposta del Senatore Miraglia, mettere la parola *può*, sicchè la rimozione non sia una conseguenza necessaria dell'insolubilità.

Allora sarà l'autorità, la quale, entrando nell'esame dei motivi che han potuto portare nel Notaro la decozione, giudicherà se questo Notaro, malgrado questa posizione di cose possa continuare nell'esercizio delle sue funzioni ed avere la fiducia necessaria per l'esercizio del suo Ministero.

Io credo che quando si prendesse questo temperamento, sarebbe il caso che le due opinioni potrebbero conciliarsi fra di loro senza ulteriormente prolungare la discussione su questo punto.

Quindi, anche pel dubbio che ho avuto di sostenere il progetto ministeriale o quello della Commissione, sono lieto di proporre questa via di mezzo, la quale potrebbe infine essere utile ed approvarsi dal Senato.

Dopo aver dette queste poche parole me ne rimetto completamente a quello che delibererà il Senato.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Aveva chiesto la parola, ma la cedo all'onorevole Senatore Conforti che esporrà l'opinione della Commissione.

Senatore Miraglia. Io voleva dire che precisamente nell'emendamento si va nell'idea dell'onorevole Guardasigilli: *può*, vuol dire: valutate le circostanze di fatto dal Tribunale che deve giudicare.

Senatore Conforti. Non dirò che poche parole sulle osservazioni dell'onorevole Ministro, dell'onorevole Senatore Miraglia, e dell'onorevole Senatore Sclopis.

Veramente la Commissione avrebbe mancato a se stessa se per avventura avesse escluso il caso, il quale è stato preveduto dall'onorevole Miraglia: ma io credo che la Commissione con un articolo, e precisamente coll'articolo 99 che ancora non è stato discusso, ha preveduti i casi i quali sono stati specificati dall'onorevole Senatore Miraglia. Quest'articolo dice:

« Il Notaro che compromette in qualunque modo la delicatezza del suo ufficio, o il decoro del ceto a cui appartiene, od altrimenti contravviene ai propri doveri, è soggetto a pene disciplinari; e sono le seguenti:

1. L'avvertimento;

2. La censura;
3. L'ammenda o la multa.
4. La sospensione e la destituzione.

« Le dette pene hanno luogo indipendentemente da quella in cui il Notaro può incorrere a norma delle altre leggi, e quantunque l'infrazione non produca la nullità dell'atto. »

Per la qual cosa mi pare che la Commissione ha provveduto non solo a questo caso, ma a molti altri ancora.

Crederci dunque che l'articolo che si vuole aggiungere tornerebbe inutile, e sarebbe in contraddizione col l'art. 99, perchè questo è generico, e quello sarebbe specifico e comprenderebbe una cosa sola.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Io aveva domandato la parola, per fare l'osservazione nella quale sono stato prevenuto dall'onorevole Senatore Conforti.

Perciò non mi rimane che dichiarare, che io credo inutile non solo l'emendamento proposto dall'onorevole Miraglia, ma qualunque altro in questo senso, a fronte delle generalissime disposizioni dell'art. 99.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. La parola all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia**. Se la disposizione dell'art. 99 comprendesse il caso che io ho avuto l'onore di proporre, non vi sarebbe luogo a discussione. Ma prima di ritirare il mio emendamento vorrei esser persuaso, che il caso da me previsto è contemplato nella legge.

Mi pare che nel modo in cui è concepito l'art. 99, non vi si comprenda il caso di non solvenza per colpa, cosicchè laddove si volesse allargare in altri termini questa disposizione dell'art. 99 e comprendere quello che ho avuto l'onore di proporre, io non avrei più difficoltà ad opporre.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Desidero fare una sola osservazione. Nell'art. 99 si comprende benissimo il caso di cui ha parlato l'onorevole Senatore Miraglia, anzi esso è così elastico e generico, che può comprendere qualunque azione che non sia morale e giusta, e per conseguenza comprende anche il Notaro che abbia dissipate le proprie facoltà e compromesso il proprio decoro; sicchè ripeto che la disposizione che si trova nell'art. 99 è più generica, più ampia, più soddisfacente, che quella che vorrebbe fosse qui inserita, l'onorevole Senatore Miraglia.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Miraglia, il quale consiste nello aggiungere dopo il primo comma le seguenti parole: « può essere rimosso dalle sue funzioni il Notaro che sia caduto per colpa nello stato d'insolvenza. »

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. Sarebbe già la quarta volta che parla. *Voci*. Parli, parli.

Senatore **Miraglia**. È soltanto per uno schiarimento.

Dappoichè l'onorevole Senatore Conforti ha dato tali dilucidazioni da far comprendere al Senato che la formola dell'art. 99 comprende il caso in discussione, io ritirerei la mia proposta nel senso, che non sia su di essa esaurita la discussione, ma riservandomi di proporre una nuova formola quando verrà in discussione l'art. 99.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io devo dichiarare che quando domandai la parola, non aveva presente l'art. 99, il quale non trovasi nel progetto ministeriale: per conseguenza m'importava che il Senato approvasse questa disposizione; ma ora che leggo l'articolo 99 della Commissione, credo che esso soddisfaccia precisamente ai nostri desiderii, e quindi amerei che l'onorevole Senatore Miraglia ritirasse la sua proposta.

Senatore **Miraglia**. La ritiro.

Presidente. Essendo ritirato l'emendamento del Senatore Miraglia, metto ai voti l'art. 28.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Art. 29. « La sospensione e la destituzione sono applicate nei casi determinati nel titolo quinto, capo primo delle pene disciplinari. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 30. La decadenza dalla nomina, e la cessazione dall'esercizio per dispensa domandata dal Notaro, sono dichiarate con Decreto Reale. »

« La cessazione dall'esercizio per le altre cause sopra accennate è dichiarata, sull'istanza del Pubblico Ministero, giusta le norme stabilite negli articoli 115, 116, 117, 118, 119, 120. »

« L'istanza promossa dal Pubblico Ministero produce di diritto l'interdizione temporanea del Notaro dall'esercizio delle sue funzioni fino a sentenza per la quale sia rigettata l'istanza medesima. »

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. Desidererei che si sospendesse la discussione dell'ultimo comma di questo articolo 30 e si rinviasse alla discussione degli articoli relativi alle pene disciplinari, perchè forse si potrebbe osservare che la semplice istanza del Ministero Pubblico non dovrebbe produrre la sospensione dall'ufficio di Notaro. A mio modo di vedere sta che si dovrebbe stabilire in principio, che contro la sentenza del magistrato la quale, avendo inteso le parti dee decidere sul destino del Notaro, l'appello possa essere devoluto.

E credo forse non convenga mai comminare la sos-

pensione sull'istanza del Ministero Pubblico, quando giornalmente vediamo che queste istanze sono rigettate; e dare la taccia d'immeritevole ad un Notaro che forse non la merita, mi parrebbe soverchia severità. Prego perciò la Commissione a convenire di sospendere l'ultimo comma dell'articolo in discussione.

Senatore Poggi Relatore. La Commissione non fa difficoltà, tanto più che le sono pervenute varie osservazioni su questo proposito.

Presidente. Dunque si porrà ai voti l'articolo, meno l'ultimo comma, che s'intende rinviato alla Commissione: leggo il rimanente dell'articolo.

(Vedi sopra).

Chi approva i due primi commi dell'articolo 30 abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

« Art. 31. Quando la cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutorii promossi sulla melesima, il Consiglio notarile assegna al Notaro un termine non maggiore di mesi sei per reintegrarla, e ne dà notizia al Pubblico Ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del Notaro durante codesto termine.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 32. La cessazione del Notaro dall'esercizio delle sue funzioni pronunziata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà pubblicata per mezzo di inserzione nel giornale degli avvisi giudiziari, e per mezzo d'affissi nel luogo di residenza del Notaro, o nel capoluogo del distretto del Collegio Notarile.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore Miraglia. Quest'articolo si riferisce alla pubblicazione dell'atto che fa cessare il Notaro dall'esercizio delle sue funzioni, e la ragione è salutare ed evidente. L'interesse dei terzi richiede questa pubblicazione, ma non si è preveduto il caso in cui il Notaro non cessasse dalle sue funzioni, ma fosse traslocato.

Nelle provincie Napoletane, prima della legge del 1819, si era largamente disputato se la mancanza di pubblicazione del traslocamento del Notaro da una provincia (perchè la giurisdizione era provinciale non già circondariale) menasse alla nullità dell'atto, e come suole avvenire, i dottori e i tribunali pensarono diversamente; onde è che con un articolo speciale, art. 85 della legge Napoletana, si è voluto provvedere a questo caso, appunto per terminare ogni controversia, vale a dire si è detto che come per effetto della traslocazione e dell'inserzione del Notaro nella matricola di altragiurisdizione, egli non può stipulare nella primitiva provincia, così bisogna pubblicare anche nella provincia dove non ha più funzione, la traslocazione, altrimenti l'atto resterebbe nullo.

Ecco perchè io, non per contrariare le disposizioni dell'articolo, ma perchè fosse preveduto anche il traslocamento, proporrei il seguente altro capo-verso coe-

rentemente al sistema di pubblicità voluto dalla Commissione.

« La traslocazione del Notaro in altra provincia sarà nello stesso modo pubblicata a spese del Notaro nel Collegio della prima residenza. »

Senatore Poggi Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione non ha difficoltà di prendere in esame l'aggiunta presentata dall'onorevole Senatore Miraglia, ma avverte fin d'ora che il cambio di residenza si fa per mezzo di Decreto Reale, ed il Decreto Reale deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non ostante, se per eliminare ogni dubbio di pubblicità mancata, potesse essere opportuna l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Miraglia, la Commissione non ha difficoltà di esaminarla.

Ne chiedo solo comunicazione per renderne conto al Senato nella seduta di domani.

Presidente. All'articolo 32 sarebbe da aggiungersi il seguente capoverso proposto dal Senatore Miraglia.

« La traslocazione del Notaro in altra Provincia sarà nello stesso modo pubblicata a spese del Notaro nel Collegio della prima residenza. »

Mi permetta il Senatore Miraglia: qui si dice: sarà nello stesso modo pubblicato a spese del Notaro nel Collegio, ecc., m'immagino, che avrà inteso dire nella sede del Collegio della prima residenza.

Senatore Miraglia. Esso non si pubblica nella sede, ma nei diversi luoghi dei diversi circondari. Ecco perchè ho detto *nel Collegio*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io mi permetterò di fare una semplice osservazione: mi pare che non vi è veramente bisogno di rimandare questa questione fino a domani.

Qui si tratta della cessazione del Notaro, per cui non vi è bisogno di Decreto Reale; ma quando vi è bisogno di Decreto Reale, come per la nomina e pel tramutamento, la pubblicazione ne è inevitabile, senza bisogno di un'espressa disposizione, perchè i Decreti Reali si inseriscono nella *Gazzetta Ufficiale*:

Ecco perchè pregherei l'onorevole Senatore Miraglia a guardare la sua proposta sotto quest'aspetto.

Mi pare che si potrebbe votare l'articolo senza andare più oltre. Del resto rispetto l'opinione della Commissione qualora creda di aderire all'esame della proposta.

Presidente. Si tratta di un'aggiunta in fine dell'articolo, perciò si può votare l'articolo quale sta, e poscia l'aggiunta che viene proposta.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione ha già detto, che per il momento non avrebbe creduta necessaria l'aggiunta; tuttavia qualora le fosse comunicata, avrebbe sulla medesima manifestata la sua opinione nella tornata di domani.

Presidente. Occorrerebbe sospendere anche la votazione del rimanente articolo ?

Senatore Poggi, Relatore. La prima parte si può votare.

Presidente. Metto dunque ai voti la prima parte dell'articolo che rileggo.

(Vedi sopra).

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 33. L'Ufficiale dello Stato Civile che riceve la dichiarazione di morte di un Notaro deve informarne prontamente il Consiglio notarile a cui il Notaro era iscritto, ed il Pretore del Mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

« Gli eredi ed i detentori degli atti del Notaro devono pure informarne il Pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena di una multa estendibile a lire trecento.

(Approvato).

« Art. 34. Nel caso di morte, di dispensa per infermità di mente, di rimozione o destituzione del Notaro, il Pretore del Mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertorii, e le carte che si trovano nell'ufficio del Notaro; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli si procederà alla consegna dei documenti all'Archivio a norma dell'articolo 89. »

« Nel caso di sospensione od interdizione temporanea del Notaro dall'esercizio, sarà provveduto giusta l'articolo 58. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Sulla disposizione dell'articolo 34 vi è stata discrepanza tra gli onorevoli membri della Commissione. La minoranza ha, a parer mio, saviamente riflettuto che i Pretori sono aggravati di troppe incombenze, e che sarebbe bene sgravarli del carico, che in fin dei conti è tutto materiale, che loro addossa il presente articolo 34.

Basta leggere l'articolo 35 della legge sull'Ordinamento Giudiziario per vedere quali e quante sono le attribuzioni dei Pretori. I Pretori infatti sono giudici in materia civile e commerciale; sono giudici in materia penale; sono uffiziali di polizia giudiziaria, ed esercitano inoltre nei modi stabiliti dalle leggi la giurisdizione volontaria, ed altre attribuzioni a loro deferite, le quali non sono poche.

Mi pare perciò molto savia l'opinione emessa dalla minoranza della Commissione, che si debbano sgravare i Pretori della incombenza che verrebbe loro affidata da questo articolo 34.

La minoranza della Commissione proponeva che il Pretore potesse delegare per quest'incarico il suo Cancelliere, e tale proposta mi pare molto savia, ed io pienamente mi vi associo e la faccio mia, ed in via d'emendamento all'articolo 34 proporrei che si dicesse: « Nel caso di morte, di dispensa per infermità di

mente, di rimozione o destituzione del Notaro, il Pretore del mandamento o il Cancelliere da lui delegato, ecc., ecc. »

Questo sarebbe l'emendamento che io proporrei, emendamento il quale non è che l'espressione dell'opinione emessa dalla minoranza della Commissione.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro Guardasigilli. Per verità io non mi saprei acconciare al voto manifestato dall'onorevole Senatore Chiesi, che è quello della minoranza della Commissione, e sono piuttosto fermo nel progetto Ministeriale e della maggioranza della Commissione.

La ragione, che si mette innanzi per acconsentire a che anco i cancellieri di Pretura possano apporre i sigilli sopra gli atti, i repertorii, e le carte tutte che si trovano nell'ufficio del Notaro nel caso di morte, di dispensa etc., è unica: cioè a dire che non siavi tempo sufficiente per il Pretore, il quale è occupato in tante e sì svariate materie, per poter compiere anche quest'atto.

Ma, domando io, di queste morti, di queste dispense, di queste rimozioni quante ne possono accadere in un anno in ciascun mandamento, perchè il Pretore non abbia tempo sufficiente per prestare la sua opera a porre i sigilli?

A me non pare che siano poi tante, da obbligare i Pretori a correre di continuo in diversi posti per apporre i sigilli.

Se si trattasse di un gran lavoro, concorrerei anche io colla minoranza della Commissione, ma fortunatamente non è così, ed io quindi insisterei nella proposta della maggioranza della Commissione. Ed insisto tanto più, inquantochè noi vediamo che in tutti gli altri casi di apposizione di sigilli vi è sempre delegato il Pretore, e si aumenta questo bisogno quando trattasi di carte notarili, che possono riferirsi a gravissimi interessi, e possono dar luogo a danni assai considerevoli.

Se il Codice di procedura ordina, che nei casi ordinari di apposizione di sigilli, sia adibito il Pretore, perchè vogliamo fare una eccezione quando si tratta di atti notarili al certo di non minore importanza? In verità io vorrei...

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Ministro Guardasigilli. che il magistrato apponesse questi sigilli, e non sarei pienamente tranquillo quando questa importantissima operazione fosse affidata solamente ad un cancelliere di pretura. Tengo adunque a che il Senato voglia aver la bontà d'approvare l'articolo come fu redatto nel progetto della Commissione.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore Miraglia, debbo domandare al Senato se l'emendamento del Senatore Chiesi è appoggiato.

Esso consisterebbe nell'aggiungere dopo le parole

il pretore del mandamento, le seguenti: o il cancelliere da lui delegato.

Chi appoggia questo emendamento, voglia sorgere.
(Appoggiato.)

La parola spetta al Signor Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia**. Io convengo coll'onorevole Guardasigilli, che non potrebbe essere delegata ad un cancelliere di pretura la giurisdizione volontaria dell'apposizione dei sigilli; ma il Codice di procedura Civile appunto considerava, che bene spesso il pretore per le gravi cure della sua carica, non potrebbe accorrere in tutti i luoghi di sua giurisdizione per mettere i sigilli in caso di morte, e perciò nell'articolo 847 del Codice Civile era detto, che nei Comuni che non sono di residenza del pretore, e in caso di urgenza, poteva delegarsi il giudice conciliatore che è pur esso un magistrato a cui è data facoltà di apporre i sigilli. Dunque la difficoltà unica sarebbe pel capoluogo del mandamento, perchè l'articolo che ho avuto l'onore di ricordare, dà questa facoltà della delegazione al Pretore nei Comuni del suo territorio giurisdizionale, ma non nella sede del mandamento. Mi parrebbe dunque che si potrebbero conciliare tutte le opinioni, estendendo queste facoltà che il Codice accorda ai Pretori delle delegazioni anche nel caso di morte del Notaio nella sede del mandamento.

Presidente. Abbia la bontà di formulare il suo emendamento.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Io non voglio aggiungere altre ragioni a quelle addotte dal signor Ministro; vorrei per altro notare che non so quale sia il motivo per cui si crede abbiasi a sostituire la parola *Cancelliere* a quella di Pretore.

L'onorevole Chiesi crede che il Pretore sia persona autorevole, sia un magistrato il quale abbia una precedenza sopra il Cancelliere. È vero che il Pretore avendo molte occupazioni, sarebbe da esse distratto quando avvenga la morte di un Notaio; ma l'onorevole signor Ministro faceva osservare che questi casi sono rarissimi, e si possono, direi, contare sulle dita. Ora, se il Pretore non sarà distratto dalle sue occupazioni, perchè questi sono casi rarissimi, non vedo perchè dobbiamo sostituire al Pretore il Cancelliere. È vero che vi è stata una discrepanza nella Commissione, ma la Commissione a maggioranza di quattro sopra due, ha approvato che dovesse mantenersi il Pretore invece del Cancelliere.

Senatore **Miraglia**. Ecco l'emendamento ch'io proporrei: dopo le parole dell'articolo 34: *o il pretore del mandamento*, aggiungere queste altre: *o il conciliatore da lui delegato*.

Presidente. Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiato).

Ora metto ai voti l'emendamento del Senatore Chiesi, col quale aggiungerebbe alle parole *il pretore del mandamento*, queste altre: *o il cancelliere da lui delegato*.

Chi approva questo emendamento, sorga.

(Non è approvato).

Ora metto ai voti l'emendamento del Senatore Miraglia, il quale dice invece del *cancelliere*: *il conciliatore da lui delegato*.

Senatore **Conforti**. Ciò vuol dire che il conciliatore allora avrebbe maggior importanza del cancelliere, eppure per essere cancelliere, ci vogliono molti maggiori requisiti che non per essere conciliatore. La Commissione quindi non potrebbe accettare l'emendamento.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. La delegazione è accordata già dalla legge ai conciliatori; qui non si tratta di stabilire un principio, se cioè un cancelliere possa essere delegato; questo principio si trova già sanzionato nell'articolo 847 del Codice di Procedura Civile, il quale dice:

« Quando si faccia luogo all'apposizione dei sigilli, vi procede il Pretore. »

« Nei Comuni in cui non ha sede il Pretore, i sigilli possono essere apposti, in caso di urgenza, dal conciliatore, il quale ne trasmette immediatamente il processo verbale al Pretore. »

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Quando si trattasse di interessi della medesima importanza, sarei col Senatore Miraglia; ma qui il caso è diverso. Si tratta di apporre il sigillo sopra tutti i documenti, sopra tutte le carte notarili, che possono essere della maggiore importanza, in ragione della fiducia che avevano in lui riposta coloro che si valevano dell'opera sua. Per conseguenza la Commissione non può accettare quest'emendamento.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento testè letto.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 34 come è proposto dalla Commissione che rileggo.

« Art. 34. Nel caso di morte, di dispensa per infermità di mente, di rimozione o destituzione del Notaro, il Pretore del Mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertorii, e le carte che si trovano nell'ufficio del Notaro; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli, si procederà alla consegna dei documenti all'Archivio a norma dell'articolo 89. »

Chi l'approva, si rizzi.

(Approvato).

« Art. 35. Il sigillo del Notaro morto, o che ha cessato dall'esercizio od è stato nominato in altra residenza, deve essere depositato nell'Archivio, dopochè sarà eseguito d'ordine del Presidente del Consiglio Notarile

un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

« Deve pure ordinarsi il deposito nel detto Archivio del sigillo del Notaro sospeso, od interdetto temporaneamente dall'esercizio, per rimanervi finchè dura la sospensione o l'interdizione. »

Chi approva quest'articolo, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

« Art. 36. Nel caso di morte o di cessazione del Notaro dall'esercizio, lo svincolamento della cauzione è pronunciato dal Tribunale civile, dopochè sia stato constatato che gli atti ricevuti dal Notaro furono già sottoposti all'ispezione notarile. »

• La domanda di svincolamento deve essere presentata alla Cancelleria del Tribunale, ed inserita per estratto e per due volte, coll'intervallo di dieci giorni tra l'una e l'altra, nel Giornale ufficiale del Regno e nel Giornale degli avvisi giudiziari del distretto; e pubblicata per affissione alla porta della casa comunale del luogo in cui il Notaro aveva la residenza, ed alla porta degli uffici di registro compresi nel distretto del Consiglio Notarile. »

« Le opposizioni allo svincolamento devono farsi alla Cancelleria del Tribunale. »

« Decorsi sei mesi dal giorno dell'ultima inserzione ed affissione, senzachè siano state fatte opposizioni, il Tribunale pronunzierà lo svincolamento, sentito il Pubblico Ministero. Quando sieno state fatte opposizioni, la cauzione rimane vincolata finchè l'opposizione non sia rimossa con sentenza passata in cosa giudicata, o esecutoria provvisoriamente. »

(Approvato.)

« Art. 37. Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del Notaro.

(Approvato.)

Voci. A domani, a domani!

Presidente. Si rimanderà il seguito della discussione a domani.

I Signori Senatori sono convocati domani al tocco negli Uffici per l'esame dei progetti di legge da ultimo presentati: e poscia alle 2 in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)